

danno ambientale attribuito alla gestione del Sito di Pieve Vergonte da parte di EniChem nel periodo 1990-1996. Con sentenza di primo grado n. 4991/08 del 3 luglio 2008 (depositata l'8 luglio 2008), provvisoriamente esecutiva, il Tribunale Civile di Torino ha condannato Syndial SpA al predetto risarcimento quantificandolo in €1.833,5 milioni oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza. Sia i consulenti legali e tecnici di Syndial, sia quelli di Eni hanno concordemente ritenuto la predetta sentenza fondata su motivazioni errate in fatto e in diritto tali da non far ritenere probabile un esito finale negativo del contenzioso e comunque hanno altresì ritenuto assolutamente incongrua la quantificazione del danno, mancando nella sentenza congrui riferimenti che possano giustificare l'enorme ammontare della condanna rispetto alla modestia dell'inquinamento contestato dallo stesso Ministero. Conseguentemente, sulla base di tali pareri legali e tecnici, condivisi anche da consulenti esterni in materia di principi contabili, è stato ritenuto non necessario effettuare accantonamenti a fronte del contenzioso in oggetto. A seguito dell'atto di appello alla sentenza formulato da Syndial nel luglio 2009, il giudizio prosegue dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.

Nel corso dell'udienza del 15 giugno 2012, l'Avvocatura dello Stato ha verbalizzato che il Ministero non intende eseguire la sentenza di primo grado fino all'esito del giudizio di merito. La Corte di Appello di Torino, dopo aver chiesto e ottenuto la regolarizzazione della costituzione di Syndial in giudizio, ha disposto la CTU, i cui contenuti, favorevoli a Syndial, sono stati contestati nel merito dall'Avvocatura di Stato. Si è in attesa dell'udienza di discussione per la precisazione delle conclusioni.

- (ii) **Causa promossa dal Comune di Carrara per il ripristino dello stato dei luoghi nel Sito di Avenza e il risarcimento danni.** Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova, una causa con la quale ha chiesto a Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel Sito di Avenza, il risarcimento dei danni ambientali non eliminabili quantificati in circa €139 milioni, dei danni morali, esistenziali e all'immagine quantificati in circa €80 milioni, nonché dei danni materiali e patrimoniali quantificati in circa €16 milioni. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale Eni-Chem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di €53,5 milioni e un massimo di €93,3 milioni, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Sia il giudizio di primo grado sia quello in Appello hanno dismesso le posizioni delle parti attoree ritenendole infondate in fatto e in diritto. Il 4 dicembre 2012 il Ministero dell'Ambiente ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. In sintesi, il Ministero rinnova la richiesta di condanna di Syndial al risarcimento integrale del danno ambientale individuandola quale soggetto responsabile per tre ordini di motivi: a) successore ex lege dei precedenti gestori del sito, b) responsabile in via diretta per il periodo di gestione e per la inadeguata attività di bonifica successiva all'incidente del 1984, c) responsabile in via diretta per omessa bonifica del sito. Syndial si è costituita in giudizio. Il giudizio prosegue.

- (iii) **Ministero dell'Ambiente - Rada di Augusta.** Con Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2005, 14 settembre 2005 e 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente ha prescritto alle società facenti parte del Polo Petrochimico di Priolo, comprese Syndial, Polimeri Europa (oggi Versalis) ed Eni R&M, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato, in particolare dovuto all'alta concentrazione di mercurio, genericamente ricondotto alle attività industriali esercitate sul polo petrolchimico. Le suddette società hanno impugnato a vario titolo gli atti del Ministero dell'Ambiente, eccettuando, in particolare, le modalità con le quali sono stati progettati gli interventi di risanamento e acquisite le caratterizzazioni della Rada.

Ne sono sorti vari procedimenti amministrativi riuniti presso il TAR Catania, che nell'ottobre 2012 ha emesso sentenza accogliendo i ricorsi presentati dalle società presenti nel sito, in relazione alla rimozione di sedimenti della Rada e alla realizzazione del barrieramento fisico. La sentenza ha tenuto conto di una determinazione della Corte di Giustizia della Comunità Europea che ha confermato nell'interpretazione del principio "chi inquina paga" la centralità dell'accertamento del "nesso di causalità" e la ricerca dell'effettivo responsabile dell'inquinamento.

Si segnala, inoltre, che è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Siracusa un'indagine penale contro ignoti volta a verificare l'effettiva contaminazione della Rada di Augusta e i rischi connessi all'esecuzione del progetto di bonifica come proposto dal Ministero.

Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura si sono conclusi con i seguenti esiti: a) assenza di rischio sanitario nella Rada di Augusta; b) conferma dell'estraneità del Gruppo Eni alla contaminazione; c) pericolosità dei dragaggi. All'esito di tali accertamenti tecnici, la Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

- (iv) **Ricorso per accertamento tecnico preventivo - Tribunale di Gela.** Nel mese di febbraio 2012, è stato notificato alla Raffineria di Gela SpA, alla Syndial SpA e all'Eni SpA un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. da parte di 18 genitori di bambini nati malformati a Gela tra il 1992 e il 2007, cui, successivamente, si sono aggiunti ulteriori 15 ricorsi aventi il medesimo oggetto. Il ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dai ricorrenti, è volto alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra le patologie malformative di cui sono affetti i figli dei ricorrenti e lo stato di inquinamento delle matrici ambientali del Sito di Gela (inquinamento derivante dalla presenza e operatività degli impianti industriali della Raffineria di Gela e della Syndial SpA), nonché alla quantificazione dei danni asseritamente subiti e all'eventuale composizione conciliativa della lite. Dall'esame degli atti depositati dai ricorrenti, si ha conferma che non sussistono elementi probatori a sostegno della sussistenza del nesso causale indicato. Il Tribunale di Gela ha disposto la separazione delle singole richieste avanzate dai ricorrenti imponendo agli stessi di specificare nei dettagli l'oggetto dell'accertamento chiesto in relazione a ogni singolo ipotizzato nesso causale tra patologia riscontrata e relativa causa. Le società ritengono remota la possibilità di addivenire a una composizione conciliativa della lite. Il medesimo tema, peraltro, era stato oggetto di precedenti istruttorie, nell'ambito di differenti procedimenti penali, di cui una conclusasi senza accertamento di responsabilità a carico di Eni o sue controllate e una seconda tuttora pendente in fase di indagini preliminari. Le operazioni peritali sono tuttora in corso.

- (v) **Causa promossa dal Ministero dell'Ambiente e dal Commissario delegato alla gestione dello stato di emergenza ambientale nel territorio del Comune di Cengio contro Syndial - risarcimento del danno ambientale relativo al Sito di Cengio.** È pendente un procedimento che vede parte ricorrente il Ministero dell'Ambiente e il Commissario delegato alla gestione dello stato di emergenza ambientale nel territorio del Comune di Cengio i quali hanno citato Syndial perché venisse condannata al risarcimento del danno ambientale relativo al Sito di Cengio.

La domanda è sostanzialmente basata su un'accusa di "inerzia" di Acna (oggi Syndial) nel dare esecuzione agli interventi ambientali, inerzia tutt'altro che provata avendo sempre Acna agito tempestivamente, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo di Programma del 4 dicembre 2000 con le Pubbliche Amministrazioni interessate tra le quali lo stesso Ministero dell'Ambiente.

Il Tribunale di Genova, con sentenza parziale del 6 febbraio 2013, ha rigettato le eccezioni e le istanze pregiudiziali e preliminari avanzate da Syndial e ha ordinato la rimessione della causa a ruolo per procedere a indagine tecnica volta a verificare l'effettiva sussistenza di danni residui all'ambiente, con particolare riferimento alle aree esterne al sito di proprietà e alle c.d. perdite temporanee.

Il giudizio prosegue.

- (vi) **Syndial SpA e Versalis SpA Porto Torres - Ente procedente: Procura della Repubblica di Sassari.** La Procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio, unitamente a direttori e amministratori di altre società operanti nel sito, del Direttore di Stabilimento Syndial di Porto Torres per asserito disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione. Si sono costituiti parte civile: la Provincia di Sassari, il Comune di Porto Torres e altri soggetti, con esclusione delle parti civili che si erano costituite per gravi patologie associabili alle sostanze contaminanti presenti nella fauna ittica del porto industriale di Porto Torres. Il processo iniziato davanti alla Corte d'Assise di Sassari è stato annullato a seguito dell'eccezione di difformità tra l'ipotesi di reato contemplata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Sassari. Nel febbraio 2013 è stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari e nuova contestazione da parte della Procura per imputazioni in forma colposa e non dolosa. Ad esito dell'udienza preliminare, il GUP di Sassari ha disposto sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Procura ha deciso di ricorrere in Cassazione. Si è in attesa della notifica del provvedimento.
- (vii) **Kashagan.** Il 7 marzo 2014, il Dipartimento Ambiente Regione Atyrau ("ARED") ha avviato una serie di azioni civili nei confronti del consorzio di sviluppo del giacimento Kashagan. Tali procedimenti si riferiscono ad emissioni avvenute durante il gas flaring che si è verificato in fase di avvio delle attività di produzione e che avrebbero portato a violazioni delle leggi ambientali e a danni ambientali. L'importo complessivo del claim ammonta a circa 737 milioni di dollari (134 miliardi di Tenge), circa 124 milioni di dollari (22,5 miliardi di Tenge) in quota Eni. Il consorzio del progetto Kashagan ha avviato ricorso contro tali procedimenti.

2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali

- (i) **Fos Cavaou.** In riferimento al progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione di Fos Cavaou ("FOS"), è pendente un procedimento arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi tra il cliente Société du Terminal Methanier de Fos Cavaou ("STMFC" oggi FOSMAX LNG) e il contrattista STS ("société en participation" di diritto francese composta da Saipem SA (50%), Technimont SpA (49%), Sofregaz SA (1%)). Il cliente FOSMAX LNG richiede la condanna dell'appaltatore al pagamento di circa €264 milioni per il risarcimento del danno, penalità di ritardo e costi sostenuti per il completamento dei lavori (mise en régie). Della somma totale richiesta, circa €142 milioni sono ascrivibili a perdita di profitto, voce contrattualmente esclusa dai danni risarcibili salvo il caso di dolo o colpa grave.
- STS ha depositato la propria memoria difensiva, comprensiva di domanda riconvenzionale, a titolo di risarcimento del danno dovuto all'eccessiva ingerenza di FOSMAX LNG nell'esecuzione dei lavori e pagamento di extra works non riconosciuti dal cliente (con riserva di quantificarne l'ammontare nel prosieguo dell'arbitrato). Il 19 ottobre 2012 FOSMAX LNG ha depositato la "Memoire en demande". Di contro, STS ha depositato la propria "Memoire en defense" il 28 gennaio 2013, precisando in €338 milioni il valore della propria domanda riconvenzionale. È prevedibile che il lodo sia emesso per la fine del 2014.
- (ii) **Eni SpA. Procedura di amministrazione straordinaria delle compagnie aeree Volare Group, Volare Airlines e Air Europe.** Nel marzo 2009 è stato notificato a Eni SpA e alla controllata Sofid, oggi Eni Adfin, un atto di citazione per revocatoria fallimentare con il quale le procedure di amministrazione straordinaria di Volare Group, Volare Airlines e Air Europe – procedure aperte con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 novembre 2004 – chiedono che siano dichiarati inefficaci tutti i pagamenti effettuati da Volare Group, Volare Airlines e Air Europe in favore di Eni e di Eni Adfin, quale mandataria di Eni all'incasso dei crediti, nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette debentrici e cioè dal 30 novembre 2003 al 29 novembre 2004, per un ammontare complessivo indicato in circa €46 milioni oltre interessi. Eni Adfin ed Eni si sono costituite. Esaurita l'istruttoria, con sentenza di 1° grado emessa nel marzo del 2012 le domande proposte dalle procedure sono state totalmente rigettate. Avverso tale sentenza, le procedure di amministrazione straordinaria hanno interposto appello.
- (iii) **Eni SpA. Alitalia Linee Aeree Italiane SpA in amministrazione straordinaria ("Alitalia in A.S.").** Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2013, Alitalia in A.S. ha instaurato un giudizio civile presso il Tribunale di Roma nei confronti di Eni, Esso Italiana Srl e Kuwait Petroleum Italia SpA, al fine di ottenere il risarcimento per i danni asseritamente subiti nel periodo compreso tra il 1998 e il 2009 a seguito della presunta intesa intercorsa tra le principali compagnie petrolifere nel mercato nazionale della fornitura di jet fuel.
- La richiesta di danni si fonda sul provvedimento del 14 giugno 2006 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), secondo cui Eni e altre cinque compagnie petrolifere (Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia SpA, Shell Italia SpA, Tamoil Italia SpA e Total Italia SpA) avrebbero posto in essere, negli anni dal 1998 al 2006, un'intesa unica e complessa avente per oggetto e per effetto la ripartizione del mercato del jet fuel e l'impedimento all'ingresso di nuovi operatori sul mercato nazionale. L'apparato argomentativo del provvedimento dell'AGCM ha trovato sostanziale conferma dinanzi ai giudici amministrativi aditi in sede di ricorso dalle compagnie petrolifere.
- Alitalia in A.S. formula una richiesta di risarcimento, in solido nei confronti dei soggetti passivi della decisione. Ai fini della determinazione del danno, Alitalia in A.S. propone due modalità alternative di quantificazione fondate su due diverse ipotesi in base alle quali il cartello avrebbe prodotto effetti sul mercato. In via principale, la richiesta complessiva nei confronti di tutte le compagnie petrolifere in solido ammonta a circa €908 milioni di cui €777 milioni per maggiori costi di fornitura del jet fuel ed €131 milioni per perdita di profitto dovuta alla minore capacità competitiva. Alitalia in A.S. ipotizza che l'intesa le avrebbe impedito di ricorrere all'autofornitura per approvvigionarsi di carburante avio nel periodo in cui il presunto cartello è stato accertato dall'AGCM (1998-2006) e nei tre anni successivi (ossia sino al 2009, anno in cui Alitalia ha interrotto i propri servizi di volo). In via subordinata, il danno richiesto a titolo di responsabilità solidale è pari ad almeno €395 milioni, di cui €334 milioni circa a titolo di danno emergente (quantificato da Alitalia in A.S. come sovrapprezzo rispetto al prezzo competitivo del jet fuel per il periodo 1998-2006) e €61 milioni circa a titolo di lucro cessante, per i pregiudizi che l'intesa avrebbe arrecato alla propria capacità competitiva. Il procedimento è attualmente ancora nelle fasi iniziali del giudizio di primo grado, dal momento che sono emerse numerose questioni pregiudiziali che ne hanno determinato un sostanziale stallo.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

- (i) **Eni SpA, Polimeri Europa SpA (ora Versalis SpA) e Syndial SpA - Antitrust su Elastomeri.** La Commissione Europea, con decisione del 29 novembre 2006, ha accertato una violazione della normativa antitrust e ha comminato un'ammenda di €272,25 milioni in solido a Eni e Versalis SpA (già Polimeri Europa) relativamente ad un'asserita intesa anticoncorrenziale nel settore degli elastomeri del tipo BR/SBR. Nel febbraio 2007 le società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di Prima Istanza UE. Con sentenza resa in data 13 luglio 2011, il Tribunale di Prima Istanza ha ridotto l'ammenda originariamente imposta, in solido, a Eni SpA e Polimeri Europa portandola a €181,5 milioni. In particolare, il Tribunale ha annullato la maggiorazione della sanzione basata sull'aggravante della recidiva. Sia le società destinatarie della sentenza sia la Commissione Europea hanno presentato appello alla Corte di Giustizia UE. La Commissione Europea ha altresì comunicato a Eni la propria volontà di riavviare nuovamente un procedimento istruttorio per la rideterminazione della sanzione ed Eni ha proposto ricorso avverso tale iniziativa. Con sentenze in data 8 maggio e 13 giugno 2013 la Corte di Giustizia UE ha respinto sia l'impugnazione promossa da Eni e Versalis, sia l'appello incidentale della Commissione Europea, confermando pertanto la riduzione della sanzione. Nel frattempo, dopo aver comunicato, nell'aprile 2012 la propria volontà di riavviare nuovamente un procedimento istruttorio per la rideterminazione della sanzione, nel febbraio 2013 la Commissione ha notificato a Eni e Versalis la decisione formale di avvio del procedimento di rideterminazione unitamente alla relativa comunicazione degli addebiti. Eni e Versalis hanno impugnato dinanzi al Tribunale di Prima Istanza sia la comunicazione dell'aprile 2012 sia la successiva decisione di avvio con la contestuale comunicazione degli addebiti, contestando il potere della Commissione di emendare un atto già annullato e riformato dal Tribunale nell'esercizio del suo pieno sindacato giurisdizionale. In data 25 settembre 2013 la Commissione, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia e delle osservazioni di Eni e Versalis in risposta alla Comunicazione degli addebiti, ha disposto l'archiviazione del procedimento di rideterminazione e ha successivamente presentato istanza di non luogo a provvedere al Tribunale UE di Primo Grado davanti a cui pendono i giudizi promossi da Eni e Versalis avverso gli atti amministrativi del procedimento di rideterminazione. Inoltre, a fronte della decisione della Commissione Europea, nell'agosto 2007 Eni ha altresì avviato, presso il Tribunale di Milano, un giudizio (tuttora pendente in appello) volto ad accertare l'inesistenza del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici utilizzatori dei prodotti BR/SBR. Successivamente alcune società del gruppo Dow Chemical hanno citato in garanzia Eni e Versalis nell'ambito di un giudizio instaurato presso la Corte Commerciale di Londra da vari produttori di pneumatici avverso gli aderenti al presunto "cartello BR" (tra cui, appunto, il gruppo Dow) per il risarcimento dei danni che sarebbero stati asseritamente subiti da tali pneumaticisti. Tale giudizio è rimasto ed è tuttora sospeso per accordo tra Eni/Versalis e Dow in quanto, fra l'altro, Eni/Versalis si sono riservate di contestare la giurisdizione della Corte inglese. Nel settore degli elastomeri denominati CR, il Tribunale di Prima Istanza UE, con una sentenza del dicembre 2012 ha ridotto a circa €106 milioni l'ammenda, originariamente pari a €132,16 milioni, inflitta solidalmente a Polimeri Europa ed Eni dalla Commissione Europea in data 5 dicembre 2007, per l'asserita violazione, unitamente ad altre imprese chimiche, dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE. Nel marzo 2013, Eni SpA e Versalis SpA hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale presso la Corte di Giustizia UE, al fine di ottenere l'annullamento integrale della decisione della Commissione, che ha a sua volta proposto appello contro la medesima sentenza. In attesa dell'esito dei contenziosi proposti, sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.
- (ii) **Eni SpA - Istruttoria per violazioni in materia di fatturazione clienti gas e luce.** Con la delibera 477/2013/S/Com del 31 ottobre 2013, pubblicata il 5 novembre 2013, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG") ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eni per asserite violazioni dell'articolo 5 della delibera 229/01 dell'AEEG in materia di periodicità di fatturazione nella vendita di gas ed energia elettrica, nonché ritardi nell'emissione delle fatture di chiusura per clienti che hanno cambiato fornitore. Al termine dell'istruttoria, la cui durata è fissata in 180 giorni dalla notifica del provvedimento di avvio, l'AEEG potrà adottare entro i successivi 90 giorni un provvedimento finale con il quale, nel caso fosse accertata la violazione, potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2 comma 20 lett. c) della Legge 481/95 al momento non stimabile.

4. Indagini della Magistratura

4.1. Procedimenti in materia di responsabilità penale/amministrativa di impresa

- (i) **EniPower SpA.** Nel mese di giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrici di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti SpA (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Eni, nell'ambito di una linea guida di fermezza e trasparenza, ha assunto le deliberazioni necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti. Nel frattempo, è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non sono indicate tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare. L'udienza preliminare relativa al procedimento principale avanti il GUP si è conclusa il 27 aprile 2009. Il Giudice ha disposto il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non hanno fatto richiesta di patteggiamento ad esclusione di alcuni soggetti nei cui confronti è intervenuta la prescrizione. Nel corso dell'udienza del 2 marzo 2010, è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs. 231/2001. Sono stati altresì citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Conclusasi l'escussione dei testi, il processo prosegue per la

discussione delle parti. All'esito dell'udienza del 12 luglio 2011, terminata la fase delle conclusioni delle parti, il processo è stato rinviato all'udienza del 20 settembre 2011, nel corso della quale il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza. In particolare, il Collegio ha condannato 9 imputati per i reati loro ascritti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ed, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Il Tribunale ha dichiarato prescritti i reati contestati a 7 imputati, rappresentanti di alcune società coinvolte e ha inoltre pronunciato l'assoluzione per 15 imputati nel procedimento. Con riferimento agli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Collegio ha dichiarato 7 società responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, applicando oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria altresì la corrispondente confisca. Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA si erano costituite parti civili nel procedimento anche nei confronti delle predette persone giuridiche. Con la sentenza, il Collegio ha dichiarato di escludere tale costituzione nei confronti degli enti imputati, così mutando la decisione assunta all'inizio del dibattimento, verosimilmente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito l'illegittimità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Le motivazioni della sentenza sono state depositate in data 19 dicembre 2011. Le parti condannate hanno provveduto ad impugnare tempestivamente il suddetto provvedimento e, il 24 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Milano ha pronunciato sentenza, sostanzialmente confermando la decisione di primo grado, riformandola parzialmente solo con riferimento ad alcune persone fisiche per le quali è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

- (ii) **Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi.** Snamprogetti Netherlands BV detiene una partecipazione del 25% nelle società che costituiscono il consorzio TSKJ. I rimanenti azionisti, con quote paritetiche del 25%, sono Kbr, Technip e JGC. Il consorzio TSKJ a partire dal 1994 ha realizzato impianti di liquefazione del gas naturale a Bonny Island in Nigeria. Snamprogetti SpA ("Snamprogetti"), la società controllante di Snamprogetti Netherlands BV, è stata una diretta controllata di Eni sino al febbraio 2006, quando è stato concluso un accordo per la cessione di Snamprogetti a Saipem; Snamprogetti è stata incorporata in Saipem SpA dal 1° ottobre 2008. Eni detiene una partecipazione del 43% di Saipem. Con la cessione di Snamprogetti, Eni ha concordato, tra l'altro, di indennizzare i costi e gli oneri che Saipem dovesse eventualmente sostenere, con riferimento alla vicenda TSKJ, anche in relazione alle sue controllate.

Diverse Autorità giudiziarie, tra cui la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani. I procedimenti instaurati si sono conclusi con transazioni negli Stati Uniti e in Nigeria.

Il procedimento in Italia: i fatti che sono oggetto di indagine si estendono sin dal 1994 e concernono anche il periodo successivo all'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società.

Il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Eni SpA e Saipem SpA ha riguardato l'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 per responsabilità amministrativa in relazione a presunti reati di corruzione internazionale aggravata ascritti a ex dirigenti di Snamprogetti. La Procura della Repubblica di Milano aveva avanzato richiesta di misura cautelare ex D.Lgs. n. 231/2001 consistente nell'interdizione per Eni e Saipem dall'esercizio di attività comportanti rapporti contrattuali diretti o indiretti con la società Nigerian National Petroleum Corporation o sue controllate contestando in particolare l'inefficacia e l'inosservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto al fine di prevenire la commissione dei reati ascritti da parte di soggetti sottoposti a direzione e vigilanza.

La Procura della Repubblica di Milano aveva poi rinunciato alla richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti di Eni e Saipem a fronte del deposito da parte di Snamprogetti Netherlands BV di una cauzione pari a €24.530.580, anche nell'interesse di Saipem SpA.

Nell'ambito del procedimento penale sono stati contestati presunti eventi corruttivi in Nigeria, asseritamente commessi sino ad epoca successiva al 31 luglio 2004. Viene contestata anche l'aggravante del conseguimento di un profitto di rilevante entità (indicata come non inferiore a 65 milioni di dollari), asseritamente conseguito da Snamprogetti SpA.

Nel corso del procedimento è stato disposto il rinvio a giudizio di cinque ex dipendenti di Snamprogetti e di Saipem SpA come persona giuridica in quanto incorporante Snamprogetti.

Il Tribunale ha poi pronunciato sentenza di "non doversi procedere" nei confronti degli imputati persone fisiche "perché il reato agli stessi ascritto è estinto per intervenuta prescrizione", disponendo, inoltre, lo stralcio del procedimento in relazione alla posizione della persona giuridica Saipem, in merito alla quale il processo è proseguito.

Il Tribunale all'esito di tale stralcio del procedimento ha condannato Saipem SpA al pagamento di €600.000 a titolo di sanzione pecuniaria e alla confisca della cauzione per €24.530.580 messa a disposizione da Snamprogetti Netherlands BV. In data 17 settembre 2013, il Tribunale di Milano – in anticipo rispetto alla scadenza del 9 ottobre – ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna di Saipem, la quale ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado. Si attende la fissazione dell'udienza.

- (iii) **Misurazione del gas.** Con procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, erano stati contestati a Eni, a top manager di Eni ed altre società facenti parte del Gruppo all'epoca dei fatti, presunti comportamenti in violazione di legge, a partire dall'anno 2003, con riferimento all'utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Le violazioni contestate si riferivano, tra l'altro, a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Ciò ha comportato la notifica della relativa informazione di garanzia anche alle società (per quanto riguarda il Gruppo Eni: Eni, Snam Rete Gas e Italgas e altre società terze).

Detta attività investigativa aveva portato all'apertura di due diversi filoni di indagine, costituenti due distinti sottoprocedimenti, denominati "Gas croato" e "Accise".

Con riferimento al primo di essi, il 24 gennaio 2012, il GUP ha pronunciato sentenza di "non luogo a procedere" nei confronti di tutti gli indagati, confermata anche dalla Corte di Cassazione ad esito del ricorso proposto dal Pubblico Ministero su alcune posizioni. Con riferimento all'altro filone, Gas Accise, il procedimento si è ugualmente concluso in senso favorevole a tutti gli indagati, dipendenti ed ex dipendenti di Eni - Divisione Gas & Power coinvolti, con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non costituisce reato". Anche questa assoluzione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, nel 2013, ad esito del ricorso esperito dalla Procura.

(iv) Algeria. Autorità italiane e straniere stanno conducendo indagini su presunti pagamenti corruttivi in Algeria in relazione ad alcuni contratti aggiudicati da Saipem.

In data 4 febbraio 2011, Eni ha ricevuto, dalla Procura della Repubblica di Milano, una “richiesta di consegna” ai sensi dell’art. 248 del codice di procedura penale.

Nel provvedimento veniva richiesta la trasmissione – con riferimento ad asserite “ipotesi di reato di corruzione internazionale” – di documentazione relativa ad attività di società del gruppo Saipem in Algeria (contratto GK3 e contratto Galsi/Saipem/Technip in relazione ad opere di ingegneria nella posa di un gasdotto). Per tale ragione la richiesta è stata inoltrata da Eni a Saipem.

Il reato di “corruzione internazionale” menzionato nella “Richiesta di consegna” è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in merito alla responsabilità diretta degli enti collettivi per determinati reati compiuti da propri dipendenti che prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive in capo alla società e la confisca del profitto.

Al fine di adempiere, tempestivamente, alla richiesta della Procura, è stata quindi avviata la raccolta della documentazione e in data 16 febbraio 2011, Saipem ha proceduto al deposito di quanto richiesto. Anche Eni ha provveduto al deposito di documentazione relativa al progetto MLE (al quale partecipa la Divisione E&P di Eni) sul quale sono in corso indagini in Algeria, ancorché non oggetto della richiesta di consegna.

In data 22 novembre 2012, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha notificato a Saipem un’informativa di garanzia per illecito amministrativo relativo al reato di corruzione internazionale ex art. 25 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 231/2001, unitamente a una richiesta di consegna di documentazione in merito ad alcuni contratti relativi ad attività in Algeria.

A tale richiesta sono seguite le notifiche a Saipem di un “decreto di sequestro” in data 30 novembre 2012, un’ulteriore “richiesta di consegna” in data 18 dicembre 2012 e un “Decreto di perquisizione” in data 16 gennaio 2013 al fine di acquisire ulteriore documentazione in relazione a contratti di intermediazione e ad alcuni sub-contratti stipulati da Saipem in connessione con i progetti algerini.

L’indagine verte su presunte ipotesi corruttive che, secondo la Procura della Repubblica di Milano, si sarebbero verificate, sino al marzo 2010, in merito ad alcuni contratti che Saipem ha acquisito in Algeria.

Con riferimento a Saipem, attualmente risultano indagati, un dipendente e alcuni ex dipendenti, tra i quali l’ex Amministratore Delegato - CEO, che ha presentato le sue dimissioni a fine 2012, contestualmente con lo sviluppo delle indagini, e l’ex Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Construction, che è stato licenziato da Saipem ad inizio 2013.

In data 7 febbraio 2013, su incarico della Procura della Repubblica di Milano, si sono presentati presso le sedi Eni di San Donato Milanese e Roma, militari della Guardia di Finanza per procedere a perquisizioni e sequestri di documentazione relativa all’attività di Saipem in Algeria. Contestualmente è stata notificata ex art. 25 comma 3 e 4 D.Lgs. 231/01 informativa di garanzia a Eni. Dall’atto si apprende che la Procura ha esteso le indagini anche nei confronti di Eni, del suo Amministratore Delegato, di un dirigente e dell’ex CFO di Eni. Quest’ultimo aveva precedentemente ricoperto il ruolo di CFO di Saipem anche nel periodo di riferimento della presunta corruzione oggetto di indagine da parte della Procura e prima di essere nominato CFO di Eni in data 1° agosto 2008.

Il predetto procedimento è stato riunito con altro (c.d. Iraq – Kazakhstan) riguardante un diverso filone di indagini, riferite specificamente ad attività condotte da Eni in Iraq e Kazakhstan, e meglio descritto nella sezione della presente relazione dedicata a detto filone di indagine.

Saipem, che fin da subito ha fornito piena collaborazione all’Autorità Giudiziaria, ha tempestivamente posto in essere interventi di forte discontinuità gestionale e amministrativa. D’accordo con gli organi di controllo interni e l’Organismo di Vigilanza della società e previa informativa alla Procura, ha provveduto, altresì, ad avviare una verifica sui contratti oggetto dell’indagine, incaricando a tal fine uno studio legale esterno. I risultati di tale indagine interna sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Nel corso del 2013, inoltre, Saipem ha completato, con l’assistenza di consulenti esterni, una revisione mirata alla verifica della corretta applicazione delle procedure interne e di controllo interenti l’anticorruption e la prevenzione degli illeciti.

Saipem ha inviato ad Eni i risultati delle indagini interne effettuate, il cui esame da parte della controllante è ancora in corso.

Nel corso del 2013, il CdA di Saipem ha deliberato e intrapreso azioni legali, al fine di tutelare gli interessi della Società nei confronti di alcuni ex dipendenti e fornitori, riservandosi qualsiasi futura azione ove emergessero ulteriori elementi.

Nell’agosto 2013, si è appreso dagli organi di stampa che, nell’ambito di tale procedimento penale, l’ex Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Construction di Saipem, licenziato dalla società, è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Tale misura, come risulta da fonte stampa, è stata successivamente revocata nel dicembre 2013, con la concessione degli arresti domiciliari.

Inoltre, su richiesta del Department of Justice statunitense (“DoJ”), Saipem SpA nel 2013 ha stipulato un cosiddetto “tolling agreement” per estendere il termine di prescrizione applicabile a eventuali violazioni di leggi federali degli Stati Uniti in relazione ad attività pregresse di Saipem e relative subsidiaries. Il “tolling agreement” non costituisce un’ammissione da parte di Saipem SpA di aver compiuto alcun illecito, né di essere soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti ai fini di qualsivoglia indagine o procedimento. Saipem intende quindi offrire ampia collaborazione anche nel contesto degli accertamenti da parte delle Autorità statunitensi.

Oltre alle indagini e alle attività di verifica svolte dagli organi di vigilanza e controllo interni e dal gruppo di lavoro dedicato alla vicenda Algeria, Eni, pur ritenendosi estranea ai fatti oggetto di indagine, ha avviato una propria indagine interna, con l’assistenza di consulenti esterni.

A tal riguardo, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti ove necessari, ad oggi sono state completate:

(i) la verifica dei documenti sequestrati dalla Procura di Milano e l’analisi della documentazione in possesso delle unità approvvigionamenti interne in relazione ai rapporti con i fornitori e non sono emerse prove dell’esistenza di contratti di intermediazione o di qualsivoglia altra natura tra Eni e le terze parti oggetto di indagine; i contratti di intermediazione precedentemente individuati sono stati stipulati da Saipem o sue controllate o società incorporate;

(ii) la verifica interna volontaria inerente il Progetto MLE (unico progetto tra quelli sotto indagine in cui il committente è una società del Gruppo Eni) e non sono emerse evidenze della commissione di fatti illeciti da parte di personale di Eni nell’aggiudicazione a Saipem dei due maggiori contratti relativi a detto Progetto (EPC e Drilling).

Inoltre, Eni ha effettuato approfondimenti sul tema della direzione e coordinamento di Eni nei confronti di Saipem, sia per aspetti giuridici sia

amministrativo-contabili, con l'assistenza di professionisti esperti di dette materie e consulenti esterni. Ad oggi, gli esiti delle analisi svolte confermano l'autonomia operativa di Saipem rispetto alla controllante Eni.

I risultati di queste attività di indagine interna sono stati portati a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, nello spirito di piena collaborazione con i magistrati inquirenti. Eni, a seguito degli sviluppi delle indagini alla fine del 2012, ha preso contatto con le competenti Autorità americane (SEC e DoJ) per avviare un'informativa volontaria sul tema.

Facendo seguito a tale comunicazione informale, la SEC e il DoJ hanno avviato indagini, nel corso delle quali è stata prodotta numerosa documentazione da parte di Eni, inclusi gli esiti delle verifiche interne sopra indicate, in risposta a richieste sia formali che informali.

Anche in Algeria sono in corso indagini giudiziarie avviate nel 2010, che coinvolgono una società controllata da Saipem (Saipem Contracting Algérie SpA). A seguito dell'avvio delle indagini, alcuni conti correnti in valuta locale della società nominata sono stati bloccati, per un saldo totale equivalente a circa €80 milioni ai cambi correnti. Tali conti correnti sono relativi a due progetti in fase di completamento in Algeria.

Nel corso del 2012 si è avuta conoscenza che l'indagine concerne un'ipotesi di reato relativa ad un'asserita maggiorazione dei prezzi in occasione dell'aggiudicazione di contratti conclusi con una società pubblica a carattere industriale e commerciale, beneficiando dell'autorità o influenza di rappresentanti di tale organismo. Nel gennaio 2013, la Chambre d'Accusation ha pronunciato il rinvio a giudizio della stessa società e confermato il blocco dei conti correnti sopra indicati. La società algerina controllata da Saipem ha presentato ricorso alla Corte Suprema.

L'Autorità Giudiziaria algerina sta svolgendo indagini anche nei confronti della società capogruppo italiana Saipem in merito a presunti reati di corruzione. Le indagini delle varie autorità giudiziarie sono ancora in corso e non è possibile prevedere il loro esito. Le stesse potrebbero far emergere responsabilità da parte di persone fisiche o giuridiche in violazione della FCPA e disciplina in materia di corruzione italiana e straniera.

(v) Iraq - Kazakhstan. È pendente presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento penale in merito a ipotesi di corruzione internazionale in relazione alle attività Eni in Kazakhstan riguardante l'impianto di Karachaganak e il progetto Kashagan con riferimento alla gestione delle gare di appalto da parte dell'operatore Agip KCO. Il reato di "corruzione internazionale" è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Eni ha proceduto al deposito della documentazione richiesta dalla magistratura e a fornire piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria. Nell'ambito di tale procedimento sono indagati alcuni dirigenti e un ex dirigente.

Il predetto procedimento è stato successivamente riunito con altro (cd. Iraq) riguardante un parallelo filone di indagini riferite specificamente ad attività condotte da Eni in Iraq e meglio descritto di seguito.

Il 21 giugno 2011, infatti, è stato notificato, presso gli uffici di Eni Zubair SpA e presso gli uffici di Saipem SpA di Fano, un decreto di perquisizione dell'ufficio di alcuni dipendenti del gruppo e di società terze in relazione a una presunta ipotesi di reato "al fine di influire illecitamente nell'aggiudicazione di gare all'estero" – in particolare, per attività in Iraq – "in cui sono coinvolte, come stazione appaltante, società del Gruppo Eni." La perquisizione ha riguardato, unicamente, gli uffici (e anche le abitazioni private) di alcuni dipendenti del gruppo (un dipendente di Eni Zubair e un dirigente di Saipem) e di società terze. I reati contestati sono associazione a delinquere e corruzione in relazione all'attività di Eni Zubair in Iraq e di Saipem nel progetto "Jurassic" in Kuwait.

Alla luce delle contestazioni descritte nell'atto Eni Zubair, Eni e Saipem appaiono parti lese dai comportamenti contestati ai propri dipendenti, qualificati come "dirigenti infedeli del Gruppo Eni" nell'atto della Procura della Repubblica di Milano; il dipendente di Eni Zubair si è dimesso e la società, nell'accettare le dimissioni, si è riservata di agire nei suoi confronti a tutela dei propri diritti e, successivamente, ha avviato un'azione in sede civile anche nei confronti delle altre persone fisiche menzionate nell'atto di sequestro.

Nonostante le società del gruppo appaiano parti lese, è stata notificata a Eni SpA e a Saipem SpA, contestualmente al decreto di sequestro, informativa di garanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Già in sede di verbalizzazione delle operazioni di sequestro, Eni SpA, per la parte relativa alle attività irachene, ha fatto valere la sua estraneità ai fatti trattandosi di attività che fanno capo alla controllata Eni Zubair, nonché, viste le contestazioni avanzate nell'atto, la posizione di Eni Zubair ed eventualmente della stessa Eni di parte lesa. Sono state notificate a Eni SpA dalla Procura della Repubblica le richieste di proroga del termine delle indagini preliminari in occasione delle quali si è appreso del coinvolgimento nelle indagini di un ulteriore dipendente della società e di altri fornitori. Eni ha effettuato una verifica, incaricando allo scopo una società di consulenza esterna, che ha emesso il suo rapporto conclusivo il 25 luglio 2012. A tale riguardo, anche Saipem ha provveduto, sentito anche il parere del legale, d'accordo con l'Organismo di Vigilanza di Società e gli Organi di Controllo interni, ad avviare tramite la funzione Internal Audit una verifica interna sul progetto oggetto dell'indagine, anche incaricando una società di consulenza esterna.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Procura della Repubblica di Milano ha fatto richiesta di: "applicare a Eni SpA la misura dell'interdizione per un anno e sei mesi dall'esercizio delle attività previste nel production sharing agreement 1997 sottoscritto con la Repubblica del Kazakhstan e nei successivi atti amministrativi e/o negoziali, o di voler disporre, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 231 del 2001, la prosecuzione delle medesime attività per il periodo indicato sotto la sorveglianza di un commissario". Nel corso dell'udienza del 29 maggio 2012 il collegio di difesa di Eni ha discusso la memoria difensiva; al termine dell'udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari si è riservato per la decisione sulla richiesta di misure cautelari della Procura della Repubblica.

In data 19 luglio 2013, Eni ha avuto conoscenza dell'intervenuto deposito dell'ordinanza del GIP in data 16 luglio 2013. La decisione rigetta la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano, ritenendola infondata.

In data 1° agosto, la difesa penale ha informato Eni che la Procura di Milano ha impugnato l'ordinanza del GIP.

A seguito dell'udienza di appello del 2 ottobre 2013, in data 21 ottobre 2013, la difesa penale ha informato Eni che il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto l'appello della Procura della Repubblica contro il provvedimento del GIP. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso con valutazioni su aspetti di merito, per la mancanza di indizi sufficientemente gravi a carico di Eni, ritenendo altresì più che ragionevole la tesi difensiva circa il fatto che Eni ha subito ingenti danni in conseguenza delle cattive performance di alcuni fornitori coinvolti nel progetto Kashagan. Inoltre, il Tribunale ha rilevato la mancanza delle esigenze cautelari in conseguenza del riassetto delle attività in Kazakhstan, dando atto altresì delle numerose iniziative di verifica e controllo interno tempestivamente adottate da Eni, così come argomentato dalla difesa penale della società.

L'ordinanza del Tribunale del Riesame non è stata ulteriormente impugnata dall'Ufficio del Pubblico Ministero. Anche sulla base di tale provvedimento, in data 13 marzo 2014 la difesa penale di Eni ha presentato istanza di archiviazione motivata al Pubblico Ministero.

- (vi) **Procedimento penale per reati ambientali.** Il 31 marzo 2014 il Tribunale di Rovigo ha emesso una sentenza di condanna a tre anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell'Amministratore Delegato di Eni per un asserito inquinamento ambientale prodotto dalla centrale Enel di Porto Tolle, nel periodo in cui ricopriva analoga posizione presso Enel (dal 2002 al 2005). L'Amministratore Delegato di Eni ha escluso ogni responsabilità e ha annunciato l'appello della sentenza che fino a quando non definitiva non produce effetti.

5. Contenziosi fiscali

Italia

Eni SpA

- (i) **Contestazione per omesso pagamento ICI relativamente ad alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico.** Nel dicembre 1999 il Comune di Pineto (provincia di Teramo) ha contestato alla Società l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativamente ad alcune piattaforme petrolifere di estrazione di idrocarburi localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospicienti il territorio comunale per un ammontare di circa €17 milioni a titolo di imposta, sanzioni e interessi relativamente agli anni 1993-1998. Avverso tale avviso la Società ha presentato tempestivo ricorso contestando: (i) in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune per mancanza del presupposto territoriale in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme in oggetto non rientra nel territorio comunale; (ii) nel merito la mancanza degli altri presupposti oggettivi per l'applicazione dell'imposta. La Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente ha accolto il ricorso di Eni; tali conclusioni sono state confermate dalla competente Commissione Tributaria Regionale. Il Comune ha proposto appello presso la Corte di Cassazione che, con sentenza del febbraio 2005, ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali, e ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione sugli altri motivi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che ha disposto la nomina di un collegio di consulenti (CTU), incaricati di effettuare accertamenti tecnico-contabili necessari ai fini del giudizio. La relazione conclusiva dei CTU conferma la non accatastabilità delle piattaforme e quindi la carenza del presupposto impositivo ai fini ICI. Tale conclusione è stata accolta dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. In data 25 gennaio 2011 il Comune ha notificato alla Società il ricorso per la Cassazione dell'anzidetta sentenza. Nel dicembre 2005, il Comune di Pineto aveva notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'ICI per gli anni dal 1999 al 2004 poi estesi a tutto il 2009 per le medesime piattaforme petrolifere chiedendo il pagamento di una somma complessiva di circa €25 milioni a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Il ricorso avverso tale provvedimento è stato accolto con sentenza del dicembre 2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. La Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila ha poi rigettato l'appello proposto dal Comune di Pineto. Il Comune ha infine presentato ricorso in Cassazione. Analoghi procedimenti relativi a piattaforme petrolifere Eni installate nelle acque territoriali italiane sono pendenti con i comuni di Pedaso e Gela per ammontari comunque non significativi.

Estero

- (i) **Eni Angola Production BV.** Nel 2009 il Ministero delle Finanze angolano a seguito di verifica fiscale ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2007 con i quali ha contestato a Eni Angola Production BV, quale contitolare della concessione di Cabinda, la deducibilità degli ammortamenti sulle immobilizzazioni in corso ai fini del pagamento della Petroleum Income Tax. La società ha presentato ricorso. Il giudizio prosegue presso la Corte Suprema. A fronte del contenzioso la società ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.
- (ii) **Indonesia.** L'Amministrazione Finanziaria indonesiana ha contestato, per i periodi d'imposta 2002-2009, a Lasmo Sanga Sanga Limited società residente fiscalmente in UK, l'applicazione dell'aliquota del 10% relativa alla Branch Profit Tax ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni tra UK e Indonesia. L'Amministrazione ritiene si sarebbe dovuto applicare la ritenuta domestica del 20%. Gli importi richiesti e già versati ammontano a \$134 milioni per maggiori imposte e interessi. La società ha presentato ricorso e ha richiesto l'attivazione della cosiddetta "Procedura amichevole" al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione UK/Indonesia. La società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

6. Contenziosi chiusi

- (i) **Verifica della qualità delle acque sotterranee nell'area della Raffineria di Gela.** Con riferimento al procedimento penale avente a oggetto la presunta violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli nonché un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti nell'ambito dell'attività della Raffineria di Gela, il Tribunale di Gela, in primo grado e, in secondo grado, la Corte di Appello di Caltanissetta, hanno constatato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati escludendo la responsabilità civile. La sentenza è ora passata in giudicato e il procedimento è dunque definito positivamente per la società.
- (ii) **Falda profonda del sito di Priolo - Ente procedente: Procura della Repubblica di Siracusa.** In merito al procedimento promosso dalla Procura della Repubblica di Siracusa avente ad oggetto l'accertamento sullo stato di contaminazione della falda profonda del sito di Priolo, il Pubblico Ministero ha presentato la richiesta di archiviazione. Si è in attesa del provvedimento di archiviazione da parte del Giudice.
- (iii) **Azione di risarcimento danni, provocati dall'attività industriale nel territorio del Comune di Crotona - Enti procedenti: Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente, Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria, Regione Calabria.** La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Ambiente, il Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria e la Regione Calabria avevano citato, innanzi al Tribunale Civile di Milano, Syndial perché venisse condannata al risarcimento del danno ambientale e dei relativi costi di bonifica causato dalla Pertusola Sud (società incorporata in EniChem, oggi Syndial) nel sito di Crotona. L'ammontare delle pretese risarcitorie del Ministero dell'Ambiente, sommate a quelle della Regione Calabria, portavano al totale di €2.720 milioni.

In data 24 febbraio 2012, il Tribunale ha emesso il dispositivo della sentenza che, nel condannare Syndial alla corretta esecuzione del Progetto di Bonifica da essa già intrapreso, la obbliga, altresì, al pagamento a vantaggio della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Ambiente di una somma di €56.200.000 con interessi dovuti dalla data della domanda. La sentenza del Tribunale di Milano è ora passata in giudicato e il contenzioso può ritenersi chiuso.

- (iv) SAIPEM SpA - CEPAV Uno.** Si tratta di un procedimento arbitrale già vigente tra il consorzio CEPAV Uno (Saipem 50,36%) e TAV SpA ("TAV" ora Rete Ferroviaria Italiana SpA, "RFI") che nel 1991 avevano stipulato una convenzione per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Bologna. Con lodo parziale depositato il 7 agosto 2012, il collegio arbitrale ha riconosciuto al Consorzio €54,253 milioni importo versato da RFI al Consorzio in data 7 febbraio 2013. Il Consorzio ha proposto tre ulteriori domande di arbitrato in data 27 novembre 2012 nei confronti di RFI per complessivi €2.108 milioni oltre a interessi e rivalutazione per danni, varianti e altre causali. Il 4 dicembre 2013, è stato sottoscritto tra le parti un Accordo Transattivo, in ottemperanza al quale, RFI ha versato al Consorzio CEPAV Uno la somma di €200 milioni che include anche l'importo già corrisposto il 7 febbraio 2013 in esecuzione del citato lodo parziale. Le parti hanno abbandonato, pertanto, tutti i contenziosi in corso e RFI ha rilasciato al Consorzio l'80% delle garanzie di buona esecuzione e delle ritenute a garanzia.
- (v) Istruttoria antitrust per il trasporto del gas.** L'istruttoria, relativa a un presunto abuso di posizione dominante posto in essere da Eni attraverso la mancata offerta al mercato di capacità di trasporto secondaria di gas sui gasdotti Transitgas e TAG, è da ritenersi conclusa con l'accettazione, in data 6 settembre 2012, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, degli impegni presentati da Eni.
- (vi) Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria relativa a due ex dirigenti di Eni che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel trading internazionale di prodotti petroliferi, si era instaurato un giudizio con un capo di imputazione per truffa aggravata che era stato notificato a Eni, in qualità di persona offesa, per il danno patrimoniale di rilevante entità procurato dal comportamento di tali persone con abuso delle relazioni d'ufficio e di prestazione d'opera. Il giudizio si è concluso con la prescrizione dei reati nei confronti dei soggetti imputati.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nei settori Exploration & Production e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle royalties e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei Production Sharing Agreement e nei contratti di service e buyback il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di Stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (cost oil) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (profit oil). Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali royalties fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimovibili. Le attività in concessione del settore Gas & Power relative allo stoccaggio del gas naturale in Italia e della distribuzione del gas venivano svolte dal gruppo Snam che è stato deconsolidato per cessione del controllo.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all'impatto delle attività Eni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nei Fattori di rischio e di incertezza - Rischio operation della Relazione sulla gestione. In futuro, Eni sosterrà costi di ammontare significativo per adempiere gli obblighi previsti dalle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché per il ripristino ambientale, la bonifica e messa in sicurezza di aree in precedenza adibite a produzioni industriali e siti dismessi. In particolare, per quanto riguarda il rischio ambientale, Eni attualmente non ritiene che vi saranno effetti negativi sul bilancio consolidato in aggiunta ai fondi stanziati e tenuto conto degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate. Tuttavia non può essere escluso con certezza il rischio che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

A partire dal 1° gennaio 2013 ha preso il via la terza fase del sistema europeo di scambio di quote (EU-ETS), durante la quale lo strumento principale di assegnazione dei permessi di emissione è rappresentato dalla vendita all'asta e non più dall'assegnazione gratuita basata sulle emissioni storiche. In particolare, per il periodo 2013-2020, l'assegnazione gratuita dei permessi avviene utilizzando parametri di riferimento europei specifici per ogni settore industriale (cd. benchmark), eccezione fatta per il settore termoelettrico, per il quale non sono più previste assegnazioni gratuite. Questa situazione determina per Eni – a partire dal 2013 – l'assegnazione di un quantitativo di permessi di emissione inferiore rispetto alle emissioni previste per gli impianti soggetti ad emission trading, causando il progressivo utilizzo dei permessi accumulati nel periodo 2008-2012 e il successivo approvvigionamento sul mercato delle quote necessarie ai fini di compliance. Alla data di chiusura del periodo finanziario (31 dicembre 2013) i quantitativi definitivi di quote gratuite spettanti agli impianti Eni per il periodo 2013-2020 risultano ancora in corso di approvazione da parte dei singoli Stati Membri e della Commissione Europea. Nell'esercizio 2013 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni Eni sono risultate, complessivamente, superiori rispetto ai permessi assegnati. A fronte di 20,42 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa in atmosfera sono stati assegnati 9,24 milioni di permessi di emissione, facendo registrare un deficit di 11,18 milioni di tonnellate. Il deficit complessivo è stato compensato sia mediante l'utilizzo dei permessi accumulati nel periodo 2008-2012 (7,14 milioni di tonnellate), sia tramite approvvigionamento dei permessi mancanti sul mercato delle emissioni (4,04 milioni di tonnellate).

36 Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Ricavi".

Ricavi della gestione caratteristica

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	107.248	126.482	114.547
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	442	738	175
	107.690	127.220	114.722

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Accise	11.863	13.308	12.204
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	2.470	2.177	2.018
Prestazioni fatturate a partner per attività in joint venture	3.375	4.422	5.459
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	1.810	2.010	1.909
Vendite in conto permuta di altri beni	9		
	19.527	21.917	21.590

I ricavi delle vendite e prestazioni di €114.547 milioni (107.248 milioni e 126.482 milioni rispettivamente nel 2011 e 2012) comprendono ricavi di commessa riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per €10.413 milioni (rispettivamente €10.510 milioni e €10.914 milioni nel 2011 e 2012) di cui, €926 milioni relativi a corrispettivi aggiuntivi in corso di negoziazione (l'importo cumulato dei corrispettivi aggiuntivi al 31 dicembre 2013, in relazione allo stato di avanzamento dei progetti, ammonta a €1.018 milioni).

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 42 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

I ricavi netti della gestione caratteristica verso parti correlate sono indicati alla nota n. 43 - Rapporti con parti correlate.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	97	701	369
Locazioni e affitti di azienda	96	94	87
Indennizzi	66	56	65
Proventi per variazione prezzi di vendita su operazioni overlifting e underlifting	99	67	44
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	21	69	35
Altri proventi ^(*)	547	559	785
	926	1.546	1.385

(*) Di importo unitario inferiore a €50 milioni.

Le plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali di €369 milioni riguardano per €350 milioni asset del settore Exploration & Production.

Gli altri ricavi e proventi verso parti correlate sono indicati alla nota n. 43 - Rapporti con parti correlate.

37 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Costi operativi".

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.826	74.767	66.912
Costi per servizi	13.551	15.354	18.023
Costi per godimento di beni di terzi	3.045	3.434	3.673
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	527	871	857
Altri oneri	1.140	1.342	1.134
	79.089	95.768	90.599
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(226)	(326)	(310)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(68)	(79)	(76)
	78.795	95.363	90.213

I costi per servizi comprendono compensi di intermediazione riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per €5 milioni (€12 milioni e €6 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012).

I costi di ricerca e sviluppo privi dei requisiti per la rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a €197 milioni (€190 milioni e €211 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di leasing operativo per €1.592 milioni (€1.295 milioni e €1.432 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) e royalties su prodotti petroliferi estratti per €1.413 milioni (€1.295 milioni e €1.555 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012).

Gli altri oneri di €1.134 milioni comprendono minusvalenze da vendita di attività materiali e immateriali per €182 milioni riferiti per €108 milioni al settore Ingegneria & Costruzioni e per €66 milioni al settore Exploration & Production.

I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Pagabili entro:			
1 anno	838	722	706
da 2 a 5 anni	1.380	1.289	1.212
oltre 5 anni	254	560	349
	2.472	2.571	2.267

I contratti di leasing operativo riguardano principalmente asset per attività di perforazione, time charter e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte a Eni dagli accordi di leasing operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di €857 milioni (€527 milioni e €871 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) riguardano l'accantonamento netto al fondo rischi per contenziosi di €222 milioni (accantonamenti netti di €166 milioni e €688 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) e l'accantonamento netto al fondo rischi ambientali di €127 milioni (accantonamenti netti di €174 milioni e €67 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012). Maggiori informazioni sono riportate alla nota n. 28 - Fondi per rischi e oneri.

Eni Relazione Finanziaria Annuale / Note al bilancio

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Salari e stipendi	3.435	3.886	4.366
Oneri sociali	675	674	651
Oneri per programmi a benefici ai dipendenti	148	103	92
Altri costi	334	187	409
	4.592	4.850	5.518
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(144)	(182)	(194)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(44)	(55)	(60)
	4.404	4.613	5.264

Gli altri costi di €409 milioni (€334 milioni e €187 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) comprendono oneri per esodi agevolati per €279 milioni (€203 milioni e €64 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) e oneri per programmi a contributi definiti per €109 milioni (€94 milioni e €100 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012).

Gli oneri per programmi a benefici ai dipendenti sono analizzati alla nota n. 29 - Fondi per benefici ai dipendenti.

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2011	2012	2013
Dirigenti	1.461	1.471	1.475
Quadri	12.796	12.976	13.418
Impiegati	35.309	37.258	39.220
Operai	23.605	23.501	25.951
	73.171	75.206	80.064

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i manager assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni

Al 31 dicembre 2013 è in essere il Piano di stock option 2006-2008, approvato dall'Assemblea degli azionisti di Eni SpA del 25 maggio 2006. Successivamente Eni non ha più deliberato piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari.

Il Piano di stock option in essere prevede l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di acquisto su azioni Eni ai dirigenti di Eni e delle società controllate (escluse le società quotate) più direttamente responsabili dei risultati aziendali o di interesse strategico. I diritti di opzione danno la facoltà a ciascun assegnatario di acquistare le azioni, in un rapporto di 1:1, a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa nel mese precedente l'assegnazione o, se maggiore, al costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data dell'assegnazione.

Al 31 dicembre 2013 sono in essere n. 2.980.725 opzioni relative all'assegnazione 2008 per l'acquisto di n. 2.980.725 azioni ordinarie di Eni, prive di indicazione del valore nominale, a un prezzo di esercizio medio ponderato di €22,54.

Al 31 dicembre 2013 la vita utile residua delle opzioni è di 7 mesi.

L'evoluzione dei diritti di opzione nel 2013 è costituita dal carry-over dei diritti assegnati negli anni precedenti, come di seguito illustrato:

	2011			2012			2013		
	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)
Diritti esistenti al 1° gennaio	15.737.120	23,005	16,398	11.873.205	23,101	15,941	8.259.520	23,545	18,457
Diritti esercitati nel periodo	(208.900)	14,333	16,623	(93.000)	16,576	16,873			
Diritti decaduti nel periodo	(3.655.015)	23,187	17,474	(3.520.685)	22,233	16,637	(5.278.795)	24,112	16,278
Diritti esistenti al 31 dicembre	11.873.205	23,101	15,941	8.259.520	23,545	18,457	2.980.725	22,540	17,533
di cui: esercitabili al 31 dicembre	11.863.335	23,101	15,941	8.243.205	23,544	18,457	2.969.450	22,540	17,533

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti all'inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate nel 2008 era pari alla media ponderata per il numero di azioni di €2,60 per azione. Il valore di mercato è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

		2008
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	4,9
Durata	(anni)	6
Volatilità implicita	(%)	19,2
Dividendi attesi	(%)	6,1

Il costo dei piani di stock option di competenza dell'esercizio 2011 ammonta a €3 milioni, nessun costo per l'esercizio 2012 e 2013.

Compensi spettanti al key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della Società e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd. key management personnel) in carica al 31 dicembre di ogni esercizio ammontano (incluso i contributi e gli oneri accessori) a €34 milioni, €33 milioni e €38 milioni rispettivamente per il 2011, il 2012 e il 2013 e si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Salari e stipendi	21	21	25
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1	2
Altri benefici a lungo termine	10	11	11
Indennità per cessazione del rapporto di lavoro	2		
	34	33	38

L'incremento dei compensi relativi al 2013 rispetto agli esercizi precedenti sono riconducibili principalmente a una diversa composizione dei key manager.

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a €8,4 milioni, €13,2 milioni e €11,4 milioni rispettivamente per gli esercizi 2011, 2012 e 2013. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a €0,513 milioni, €0,467 milioni e €0,474 milioni, rispettivamente per gli esercizi 2011, 2012 e 2013.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni, anche se non soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Altri proventi (oneri) operativi

Gli altri proventi (oneri) operativi relativi a strumenti finanziari derivati su commodity si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge	(17)	(1)	25
Proventi (oneri) netti su altri strumenti finanziari derivati	188	(157)	(96)
	171	(158)	(71)

I proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge riguardano la quota inefficace del fair value degli strumenti finanziari derivati su commodity posti in essere dal settore Gas & Power.

I proventi (oneri) netti su altri strumenti finanziari derivati riguardano: (i) gli effetti da regolamento e valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati di trading sui prezzi delle commodity e per attività di trading proprietario (oneri netti per €8 milioni); (ii) gli effetti da regolamento e valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati su merci privi dei requisiti formali per essere trattati in base all'hedge accounting secondo gli IFRS in quanto stipulati su importi corrispondenti all'esposizione netta del rischio commodity (oneri netti per €91 milioni); (iii) la valutazione a fair value di derivati impliciti presenti nelle formule prezzo di contratti di fornitura di lungo termine di gas nel settore Exploration & Production (proventi netti per €3 milioni). I costi operativi verso parti correlate sono indicati alla nota n. 43 - Rapporti con parti correlate.

Eni Relazione Finanziaria Annuale / Note al bilancio

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Ammortamenti:			
- attività materiali	6.178	7.335	7.336
- attività immateriali	1.582	2.208	1.976
	7.760	9.543	9.312
Svalutazioni:			
- attività materiali	891	1.609	2.116
- attività immateriali	154	2.417	507
	1.045	4.026	2.623
a dedurre:			
- rivalutazioni di attività materiali	(15)	(3)	(223)
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(3)	(1)	(3)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(2)	(4)	(6)
	8.785	13.561	11.703

Gli ammortamenti e svalutazioni sono analizzati per settore di attività alla nota n. 42 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

5.9 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Proventi (oneri) finanziari			
Proventi finanziari	6.376	7.218	5.746
Oneri finanziari	(7.410)	(8.314)	(6.649)
Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading			4
	(1.034)	(1.096)	(899)
Strumenti finanziari derivati	(112)	(251)	(92)
	(1.146)	(1.347)	(991)

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari si analizza come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Proventi (oneri) finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto			
- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(610)	(729)	(742)
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori	(312)	(251)	(181)
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli non strumentali all'attività operativa	19	24	48
- Interessi attivi verso banche	22	27	43
- Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading			4
	(881)	(929)	(828)
Differenze attive (passive) di cambio			
- Differenze attive di cambio	6.191	7.010	5.481
- Differenze passive di cambio	(6.302)	(6.879)	(5.445)
	(111)	131	36
Altri proventi (oneri) finanziari			
- Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale	112	150	170
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli strumentali all'attività operativa	75	69	74
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ^(a)	(235)	(308)	(240)
- Altri proventi (oneri) finanziari	6	(209)	(111)
	(42)	(298)	(107)
	(1.034)	(1.096)	(899)

(a) La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, a un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

I proventi (oneri) su strumenti finanziari derivati si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Strumenti finanziari derivati su tassi di interesse	(141)	(88)	40
Opzioni		(26)	(41)
Strumenti finanziari derivati su valute	29	(137)	(91)
	(112)	(251)	(92)

Gli oneri netti su strumenti finanziari derivati di €92 milioni (€112 milioni e €251 milioni rispettivamente nel 2011 e nel 2012) si determinano principalmente per la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati privi dei requisiti formali per essere trattati in base all' hedge accounting secondo gli IFRS in quanto stipulati su importi corrispondenti all'esposizione netta dei rischi su cambi e su tassi d'interesse e, pertanto, non sono riferibili a specifiche transazioni commerciali o finanziarie. Gli strumenti finanziari derivati su cambi comprendono la gestione del rischio di cambio economico implicito nelle formule prezzo delle commodity del settore Gas & Power. La stessa carenza di requisiti formali per considerare di copertura gli strumenti finanziari derivati comporta la rilevazione delle differenze attive nette di cambio in quanto gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in moneta diversa da quella funzionale non vengono contabilmente compensate dalla variazione dei fair value degli strumenti finanziari derivati. Gli oneri netti su opzioni di €41 milioni riguardano la valutazione al fair value delle opzioni implicite dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie Galp Energia SGPS SA (proventi per €14 milioni) e in azioni ordinarie Snam SpA (oneri per €55 milioni). Maggiori informazioni sono riportate alla nota n. 27 - Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine. I proventi (oneri) finanziari verso parti correlate sono indicati alla nota n. 43 - Rapporti con parti correlate.

Proventi (oneri) su partecipazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	634	526	369
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(106)	(233)	(117)
Utilizzi (accantonamenti) netti del fondo copertura perdite per valutazione con il metodo del patrimonio netto	(28)	(15)	
	500	278	252

L'analisi delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è indicata alla nota n. 18 - Partecipazioni. L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto è analizzato per settore di attività alla nota n. 42 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

Gli altri proventi (oneri) su partecipazioni si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Plusvalenze nette da vendita	1.121	349	3.598
Dividendi	659	431	400
Altri proventi (oneri) netti	(157)	1.823	1.865
	1.623	2.603	5.863

Le plusvalenze nette da vendite di €3.598 milioni riguardano: (i) per €3.359 milioni la cessione del 28,57% del capitale sociale di Eni East Africa SpA, titolare dei diritti minerari dell'Area 4 in Mozambico a China National Petroleum Corporation (CNPC) che attraverso la partecipazione in Eni East Africa SpA acquisisce indirettamente una quota del 20% nell'Area 4; Eni, attraverso la partecipazione residua, rimane titolare del 50% e dell'operatorship; (ii) per €98 milioni la cessione dell'8,19% del capitale sociale di Galp Energia SGPS SA, di cui €67 milioni relativi al rigiro della riserva patrimoniale da valutazione al fair value; (iii) per €75 milioni la cessione dell'11,69% del capitale sociale di Snam SpA, di cui €8 milioni relativi al rigiro della riserva patrimoniale da valutazione al fair value; (iv) per €63 milioni la cessione del 49% [intera quota posseduta] del capitale sociale di Super Octanos CA.

Le plusvalenze nette da vendite relative al 2012 di €349 milioni riguardavano per €311 milioni la cessione di Galp Energia SGPS SA ad Amorim Energia BV (5% del capitale sociale) e a investitori istituzionali (4% del capitale sociale).

Le plusvalenze nette da vendite relative al 2011 di €1.121 milioni riguardavano essenzialmente la cessione del 100% di Eni Gas Transport International SA (€647 milioni), dell'89% (intera quota posseduta) di Trans Austria Gasleitung GmbH (€338 milioni), del 100% di Gas Brasileiro Distribuidora SA (€50 milioni) e del 46% [intera quota posseduta] di Transitgas AG (€34 milioni).

I dividendi di €400 milioni riguardano essenzialmente la Nigeria LNG Ltd (€224 milioni), la Snam SpA (€72 milioni) e la Galp Energia SGPS SA (€43 milioni).

Eni Relazione Finanziaria Annuale / Note al bilancio

I dividendi relativi al 2012 di €431 milioni riguardavano principalmente la Nigeria LNG Ltd (€331 milioni).

I dividendi relativi al 2011 di €659 milioni riguardavano essenzialmente la Nigeria LNG Ltd (€483 milioni), la Trans Austria Gasleitung GmbH (€82 milioni) e la Saudi European Petrochemical Company "IBN ZAHR" (€67 milioni).

Gli altri proventi netti di €1.865 milioni comprendono: (i) la rivalutazione del 60% (intera quota posseduta) della partecipazione Artic Russia BV. La partecipazione in Artic Russia BV è stata classificata nella attività destinate alla vendita e valutata al fair value per effetto del venir meno del controllo congiunto in quanto si sono verificate, prima della fine dell'anno, tutte le condizioni sospensive incluse nel Sale Purchase Agreement firmato con Gazprom nel mese di novembre 2013. Ciò ha determinato una plusvalenza da rivalutazione per valutazione al fair value di €1.682 milioni. L'incasso del corrispettivo della vendita è avvenuto nel mese di gennaio 2014; (ii) l'adeguamento al prezzo di borsa alla data di riferimento della Relazione finanziaria consolidata 2013 di 288,7 milioni di azioni Snam SpA e di 66,3 milioni di azioni Galp Energia SGPS SA per le quali è stata attivata la fair value option perché al servizio di due prestiti obbligazionari convertibili emessi rispettivamente per Snam il 18 gennaio 2013 e per Galp il 30 novembre 2012 per, rispettivamente, €158 milioni e €10 milioni di proventi; (iii) la rivalutazione della Ceska Rafinerska AS per €21 milioni.

Gli altri proventi netti relativi al 2012 di €1.823 milioni comprendevano: (i) un provento straordinario di €835 milioni derivante dall'aumento di capitale di una controllata Galp, la Petrogal, sottoscritto da un socio terzo mediante apporto in denaro superiore al valore di libro della sua quota di interessenza relativa; (ii) la rivalutazione alla quotazione di mercato alla data di perdita del collegamento (€865 milioni sul 28,34% del capitale Galp Energia SGPS SA) e il successivo adeguamento al prezzo di borsa alla data di bilancio limitatamente all'8% delle azioni Galp per le quali è stata attivata la fair value option perché al servizio di un prestito obbligazionario convertibile (proventi per €65 milioni); (iii) l'adeguamento al prezzo di borsa alla data di bilancio di 288,7 milioni di azioni Snam SpA per le quali è stata attivata la fair value option perché al servizio di un prestito obbligazionario convertibile emesso il 18 gennaio 2013 (proventi per €6 milioni). Gli altri oneri netti relativi al 2011 di €157 milioni riguardavano essenzialmente l'azzeramento del valore di libro della Ceska Rafinerska AS nell'ambito dell'impairment test effettuato sulla relativa CGU per le aspettative reddituali negative del settore della raffinazione (€157 milioni).

40 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(€ milioni)	2011	2012	2013
Imposte correnti:			
- imprese italiane	620	755	812
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	8.286	10.214	7.602
- imprese estere	635	455	299
	9.541	11.424	8.713
Imposte differite e anticipate nette:			
- imprese italiane	(418)	376	(196)
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	936	129	756
- imprese estere	(156)	(268)	(265)
	362	237	295
	9.903	11.661	9.008

Le imposte correnti dell'esercizio relative alle imprese italiane di €812 milioni riguardano l'IRES per €262 milioni, l'IRAP per €74 milioni e imposte estere per €476 milioni.

L'incidenza delle imposte sull'utile dell'esercizio prima delle imposte è del 64,4% (55,7% e 70,2% rispettivamente nel 2011 e nel 2012) a fronte dell'incidenza fiscale teorica del 43,1% (43,1% e 43,9% rispettivamente nel 2011 e nel 2012) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale italiana del 38,0%²² (IRES) all'utile prima delle imposte e del 3,9% (IRAP) al valore netto della produzione.

L'analisi della differenza tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i tre periodi messi a confronto è la seguente:

(%)	2011	2012	2013
Aliquota teorica	43,1	43,9	43,1
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:			
- maggiore incidenza fiscale sulle imprese estere	12,7	16,9	16,1
- effetto svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali		7,7	8,9
- effetto applicazione addizionale IRES prevista dalla Legge n. 7 del 6 febbraio 2009	1,0	1,5	1,3
- differenze permanenti e altre motivazioni	(1,1)	0,2	(5,0)
	12,6	26,3	21,3
	55,7	70,2	64,4

[22] Comprende l'aliquota addizionale di 5,5 punti percentuali sul reddito imponibile delle imprese del settore energia (imprese che hanno come attività principale la produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica, nonché un fatturato superiore a €25 milioni) con effetto dal 1° gennaio 2008 e gli ulteriori incrementi di 1 punto percentuale stabilito con effetto 1° gennaio 2009 come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008) e 4 punti percentuali con effetto 1° gennaio 2011 come previsto dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con l'estensione dell'ambito di applicazione alle società operanti nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.

La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere riguarda il settore Exploration & Production per 14,9 punti percentuali (17,2 e 17,8 punti percentuali nel 2011 e nel 2012).

La svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali di 8,9 punti percentuali riguarda le imprese italiane rientranti nel consolidato fiscale e deriva dalla circostanza che queste attività sono valutate non più recuperabili a causa del ridimensionamento dei redditi imponibili futuri delle attività in Italia.

Nel 2013, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 5,0 punti percentuali comprendono gli effetti relativi alla parziale non imponibilità della plusvalenza da cessione del 28,57% di Eni East Africa SpA (6,6 punti percentuali), alla non imponibilità delle plusvalenze da cessione e da rivalutazione rilevati sulle partecipate Galp Energia SGPS SA e Snam SpA (0,9 punti percentuali) e, in aumento, gli effetti relativi alla indeducibilità della svalutazione di goodwill attribuito alla cash generating unit Mercato Europeo del gas (1,0 punti percentuali) e alla tassazione dei dividendi infragruppo (0,8 punti percentuali).

Nel 2012, le differenze permanenti e altre motivazioni di 0,2 punti percentuali comprendono l'effetto di 3,3 punti percentuali relativo alla indeducibilità della svalutazione di goodwill attribuito alla cash generating unit Mercato Europeo del gas e, in diminuzione, 4,5 punti percentuali relativi alla non imponibilità delle plusvalenze da cessione e da rivalutazione rilevate sulla partecipata Galp Energia SGPS SA.

Nel 2011, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 1,1 punti percentuali comprendono l'effetto di 0,2 punti percentuali relativo all'indeducibilità dell'adeguamento del fondo rischi a fronte di un procedimento antitrust nel settore europeo delle gomme.

Utile per azione

L'utile per azione semplice è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 3.622.616.182, di 3.622.764.007 e di 3.622.797.043 rispettivamente negli esercizi 2011, 2012 e 2013.

L'utile per azione diluito è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie, incrementate del numero delle azioni che potenzialmente potrebbero essere messe in circolazione.

Al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 non ci sono azioni che potenzialmente potrebbero essere messe in circolazione e, pertanto, il numero medio ponderato delle azioni per il calcolo dell'utile semplice coincide con il numero medio ponderato delle azioni per il calcolo dell'utile diluito.

	2011	2012	2013
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice e diluito	3.622.616.182	3.622.764.007	3.622.797.043
Utile netto di competenza Eni (milioni di €)	6.860	7.790	5.160
Utile per azione semplice e diluito (ammontari in € per azione)	1,89	2,15	1,42
Utile netto di competenza Eni - continuing operations (milioni di €)	6.902	4.200	5.160
Utile per azione semplice e diluito (ammontari in € per azione)	1,90	1,16	1,42
Utile (Perdita) netto di competenza Eni - discontinued operations (milioni di €)	(42)	3.590	
Utile (Perdita) per azione semplice e diluito (ammontari in € per azione)	(0,01)	0,99	